



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

RELAZIONE SULL' ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DELL'UNGHERIA PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

ho il piacere di presentare Loro, ai fini della ratifica, **l'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo dell'Ungheria per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti**, firmato a New York il 21 settembre 2022.

Il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio per giungere alla ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale del presente Accordo con delibera n.2 del 5 settembre 2022 e la Commissione Affari Esteri ne ha preso atto il 6 dicembre 2022.

Tale Accordo nasce dal reciproco desiderio di rafforzare la cooperazione economica tra la Repubblica di San Marino e l'Ungheria attraverso la creazione di un quadro normativo di riferimento che assicuri le condizioni più favorevoli per intensificare i reciproci investimenti e stimolare il flusso di capitali e lo sviluppo economico di entrambi i Paesi.

L'Accordo può essere così brevemente descritto.

L'Articolo 1 definisce i termini chiave per l'interpretazione dell'Accordo, quali "investimento", "rendimenti", "investitore" e "territorio".

L' Articolo 2 prevede che le Parti Contraenti si adoperino per incoraggiare e creare condizioni favorevoli per gli investimenti, assicurando agli stessi un trattamento conforme alle proprie leggi e regolamenti nazionali, compresi un trattamento giusto ed equo e una piena e costante protezione e sicurezza. Vengono specificati i casi in cui l'obbligo di trattamento giusto ed equo viene violato, come ad esempio il diniego di giustizia in procedimenti penali, civili o amministrativi, l'arbitrarietà palese o la discriminazione sulla base di motivi quali il genere, la razza o il credo religioso.

Ai sensi dell'Articolo 3, le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano il diritto delle Parti Contraenti di emettere provvedimenti normativi all'interno dei loro territori con misure necessarie per raggiungere obiettivi politici legittimi, come la protezione della salute pubblica, della sicurezza, dell'ambiente o della morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori o la promozione e la protezione della diversità culturale.

Inoltre, sempre ai sensi del suddetto Articolo, il semplice fatto che una delle Parti Contraenti emetta provvedimenti normativi, anche attraverso una modifica delle proprie leggi, in un



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

modo che incide negativamente su un investimento o interferisce con le aspettative di profitto di un investitore, non equivale a una violazione di un obbligo ai sensi dell'Accordo.

L'Articolo 4 prevede che una Parte Contraente debba accordare agli investitori dell'altra Parte e ai loro investimenti un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori e ai loro investimenti o a quelli di uno Stato terzo per quanto riguarda la conduzione, il funzionamento, la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, il godimento e la vendita o l'alienazione dei loro investimenti nel proprio territorio. All'ultimo paragrafo del suddetto Articolo sono inoltre descritte le eccezioni all'applicazione delle disposizioni dell'Accordo.

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, conflitti armati, stati di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni, sommosse o altri eventi simili, quest'ultima dovrà accordare a tali investitori un trattamento relativo alla restituzione, indennizzo, risarcimento o altra liquidazione non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o agli investitori di un qualsiasi Stato terzo, secondo quale sia il trattamento più favorevole (Articolo 5).

Ai sensi dell'Articolo 6, le Parti Contraenti non potranno adottare misure di nazionalizzazione, di espropriazione diretta o indiretta o di qualsiasi misura avente effetto equivalente, se non per un fine pubblico. In tal caso, è sancita la corresponsione tempestiva, adeguata ed effettiva di un risarcimento equivalente al valore equo di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima che l'espropriazione o l'espropriazione imminente divenga di dominio pubblico (a seconda di quale avvenga prima), includendo anche gli interessi.

Ai sensi dell'Articolo 7, le Parti Contraenti garantiranno il libero trasferimento dei pagamenti relativi agli investimenti e ai rendimenti. Tale articolo fornisce altresì una lista dettagliata dei pagamenti contemplati.

Nel caso in cui una Parte Contraente o un organismo da essa designato effettui un pagamento ai suoi investitori in virtù di una garanzia accordata o di un contratto di assicurazione sottoscritto in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Articolo 8 dispone che quest'ultima Parte Contraente riconosca la concessione, per legge o ai sensi di una transazione legale in tale paese, di tutti i diritti e delle richieste presentate da tale investitore alla prima Parte Contraente o all'agenzia da questa designata, e che l'altra Parte Contraente o l'agenzia da questa designata abbia diritto, in virtù del diritto di surrogarsi nell'esercizio dei diritti e nella presentazione delle richieste di quell'investitore ed assumersi gli obblighi relativi all'investimento.

Nel caso di controversie tra un investitore di una Parte Contraente e l'altra Parte Contraente, l'Articolo 9 stabilisce che, qualora non si addivenga ad una risoluzione in via amichevole en-



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

tro sei mesi, l'investitore potrà fare ricorso ad una serie di istanze di tutela come il tribunale nazionale competente della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento, il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative ad investimenti (ICSID), istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, un Tribunale arbitrale *ad hoc* che sarà costituito secondo il Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL) o in conformità con qualsiasi altra forma di risoluzione delle controversie concordata dalle parti alla controversia.

L'Articolo 10 contiene le disposizioni relative all'imparzialità o indipendenza degli arbitri.

L'Articolo 11 regola, invece, la risoluzione delle controversie fra le Parti Contraenti. Esso stabilisce che, nel caso in cui le controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, le Parti Contraenti hanno la facoltà di adire un Tribunale Arbitrale costituito secondo i dettami dell'Accordo, di cui vengono descritte dettagliatamente le modalità di composizione, le procedure decisionali e la suddivisione delle spese fra le Parti.

L'Articolo 12 dispone che le Norme UNCITRAL di trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stati basate sui trattati si applichino alle controversie ai sensi del presente Accordo.

All'Articolo 13 è sancito il principio secondo il quale le Parti Contraenti applicheranno le disposizioni e i trattamenti più favorevoli all'investitore rispetto a quelli stabiliti nell'Accordo, qualora derivanti da qualsiasi accordo bilaterale o multilaterale esistente o futuro di cui sono parte.

Le disposizioni dell'Accordo si applicheranno agli investimenti effettuati da un investitore di una Parte Contraente successivamente alla data di entrata in vigore dell'Accordo, ma non alle controversie o rivendicazioni sorte prima della stessa (Articolo 14).

L'Articolo 15 prevede per le Parti Contraenti la possibilità di consultarsi sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo e di scambiarsi informazioni sull'impatto che le leggi, i regolamenti, le decisioni, le pratiche o le procedure amministrative o le politiche dell'altra Parte Contraente possono avere sugli investimenti contemplati dallo stesso.

L'Articolo 16 regola i casi in cui non si applicano le disposizioni dell'Accordo, mentre l'Articolo 17 disciplina l'entrata in vigore, la durata e le modalità di denuncia o di modifica dell'Accordo.

L'accordo in questione è corredato, come Allegato, da un Codice di Condotta per i membri dei tribunali nominati ai sensi dell'Accordo.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

nella consapevolezza dell'importanza che questo Accordo riveste per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese, ho l'onore di richiedere al Consiglio Grande e Generale di voler ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo dell'Ungheria sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, firmato a New York il 21 settembre 2022.